

*Assessorato al Personale, organizzazione e patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale,
Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione*

L'Assessore

Data ()*

Protocollo ()*

Classificazione:

()*: *segnatura riportata nei metadati di Doqui ACTA*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
Appalto di vigilanza armata presso la sede della Regione Piemonte - cambio appalto e mancata retribuzione dei lavoratori

Riscontro ad Interrogazione del 26.01.2026 dalla Consigliera Sarah Disabato prima firmataria, ai sensi dell'articolo dell'articolo 100 del Regolamento interno.

In relazione all'Interrogazione del 26.01.2026 avente ad oggetto Appalto di vigilanza armata presso la Sede della Regione Piemonte- cambio appalto e mancata retribuzione dei lavoratori, pervenuta agli Uffici del Settore A1116A:

“- per sapere se siano state avviate verifiche ispettive o interlocuzioni con SCR Piemonte S.p.A. per accertare il mancato pagamento delle giornate lavorative di dicembre 2025 e l'esistenza di clausole contrattuali peggiorative o rinunce economiche imposte ai lavoratori.”

si riepiloga quanto di seguito.

Si premette che SCR Piemonte S.p.A. nell'affidamento in oggetto ha svolto il ruolo di Responsabile unico di progetto unicamente per la fase di gara e non svolge ruoli esecutivi o ispettivi nella gestione dell'appalto.

Con riferimento alle competenze degli uffici della Giunta va invece detto che **nessuna responsabilità è imputabile all'Amministrazione regionale nella procedura di cambio di appalto del servizio di vigilanza della Regione Piemonte ed, in particolare, nell'applicazione della clausola sociale.**

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 (“La disciplina delle clausole sociali”), quanto agli “*obblighi*” della Stazione appaltante relativamente alle modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto della clausola sociale, l'Amministrazione appaltante ha puntualmente inserito la clausola sociale all'interno della lex specialis di gara indicando il contratto collettivo applicabile (come infatti noto, l'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, impone alle stazioni appaltanti di applicare e indicare nei bandi di gara il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore specifico dell'appalto).

La stessa Stazione appaltante ha inoltre pubblicato, fra i documenti di gara visibili ai Concorrenti per la concreta attuazione della clausola sociale, Elenco *anonimo* degli addetti dell'impresa uscente (con inquadramento, livello, anzianità maturata etc.), ed ha previsto, nella documentazione di gara, che il concorrente allegasse all'offerta un Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento **al numero dei lavoratori che avrebbero beneficiato della stessa e alla relativa proposta contrattuale, inquadramento e trattamento economico.**

In fase di gara, la società aggiudicataria ha poi espressamente accettato la clausola sociale (art. 57 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i), proponendo un Progetto di assorbimento che prevedeva l'assorbimento di tutti i dipendenti di Cosmopol impiegati nell'appalto regionale che, infatti, sono stati assorbiti dalla nuova Impresa appaltatrice alle medesime condizioni contrattuali godute presso l'Impresa uscente (naturalmente, i soli lavoratori disponibili al passaggio).

Il sopra richiamato Piano che, come già detto, prevedeva il completo assorbimento del personale Cosmopol addetto al servizio regionale, integrava l'offerta ed é, quindi, parte del contratto.

A seguito dell'aggiudicazione del servizio (Determinazione del Direttore Appalti SCR n. 365 del 10.11.2025 – responsabile unico di progetto per la fase di gara), in favore dell'Impresa SICURITALIA S.p.A., il settore regionale competente Gestione e Sicurezza Palazzo Unico ha puntualmente fornito alla nuova Società aggiudicataria subentrante i recapiti presso cui contattare l'Appaltatore uscente (Cosmopol S.p.A.) il cui contratto risultava in scadenza per la data del 30 Novembre 2025.

Con D.D. n. 1184/A1116A del 28.11.2025 il Settore Gestione e Sicurezza Palazzo Unico, nelle more della formalizzazione del nuovo contratto d'appalto, al fine di garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità, ha autorizzato l'esecuzione anticipata del servizio in via di urgenza, ex art. 17, commi 8, 9 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Come da corrispondenza agli atti del suddetto Settore, la nuova Società Aggiudicataria ha comunicato all'Amministrazione regionale, così aggiornandola sullo stato di avanzamento della procedura di cambio appalto, la positiva conclusione dell'iter relativo al passaggio del personale disponibile a lavorare alle dipendenze della nuova Società aggiudicataria, per l'erogazione del servizio a decorrere dal 1° dicembre 2025.

Pertanto, in conclusione, nel caso specifico non solo l'Amministrazione regionale ha puntualmente adempiuto agli "obblighi" a suo carico, ma non è comunque ipotizzabile alcuna elusione della clausola sociale, in quanto il nuovo Appaltatore, come da corrispondenza agli atti, ha confermato all'Amministrazione il completo assorbimento dei lavoratori interessati della procedura di cambio appalto, attestando che lo stesso è regolarmente avvenuto alle stesse condizioni contrattuali che il personale assorbito godeva presso la Società Cosmopol S.p.A., senza alcuna perdita, pertanto, di diritti acquisiti.

Va, altresì, posto in evidenza che nell'appalto pubblico in questione non può essere invocata la responsabilità solidale tra l'impresa Appaltatrice e la Regione in virtù del vincolo di committenza, dal momento che il regime di responsabilità di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni non risulta applicabile al caso in cui il Committente sia un Ente pubblico e il contratto nasca

nell'ambito di una procedura disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, così come confermato da consolidata giurisprudenza in materia e come espressamente stabilito dall'art. 9, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 a norma del quale:

“Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

In materia di appalti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, i lavoratori, sussistendone le condizioni di legge, possono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dal Codice dei contratti pubblici ex art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. oppure, in via residuale, della tutela prevista dall'art. 1676 c.c.

Tuttavia il c.d. intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 11 citato, non configura un obbligo automatico e generalizzato in capo alla Stazione appaltante istituito, ma individua un potere vincolato al previo accertamento di presupposti specifici e tipizzati

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'intervento sostitutivo previsto dal Codice dei Contratti pubblici si applica ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e, come nel caso della responsabilità prevista dall'art. 1676 c.c. applicabile anche alle Pubbliche amministrazioni, opera nei limiti di quanto è dovuto dal Committente all'appaltatore.

Alla luce di quanto sopra riepilogato, non spetta certamente all'Amministrazione Appaltante attivarsi per *“accertare il mancato pagamento delle giornate lavorative di dicembre 2025”* che ha riguardato alcune GPG rimaste a disposizione in attesa delle volture dei titoli prefettizi e che pertanto non hanno prestato servizio presso la Sede regionale dovendo le richieste in merito essere esclusivamente indirizzate alle Imprese appaltatrici.

Peraltro secondo il vigente CCNL Istituti ed Aziende del Settore Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, aggiornato con l'ipotesi di rinnovo del CCNL Servizi di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza del 30.5.2023 e del 16.2.2024, richiamato anche nel Verbale di cambio appalto firmato il 25.11.2025 è previsto che *“Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e/o della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro, potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore”* (così art. 120, CCNL citato, intendendosi per Datore di lavoro esclusivamente l'Impresa Appaltatrice).

Gian Luca Vignale
Assessore al Personale, Patrimonio,
Affari legali, Rapporti con il Consiglio regionale,
Semplificazione e Fondi di Sviluppo e Coesione